



COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE E VERDE URBANO
UNITÀ INTERMEDIA QUALITÀ AMBIENTALE
Ufficio Suolo e Attività Estrattive

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
DI CUI AL R.D.L. 3267/1923 E R.D. 1126/1926
(art. 12 comma 5 del Quadro Normativo del PSC 2007)***



Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione tecnica e amministrativa delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e al R.D. n. 1126 del 16/05/1926, delegate al Comune di Bologna dalla L.R. n.3 del 21/04/1999 e con le modalità amministrative e tecniche previste dalla Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art. 150 della L.R. suddetta, approvata con D.G.R. n. 1117 in data 11/07/2000 (d'ora in poi Direttiva Regionale 1117/2000).
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267/1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimentazioni di terreno o modifichino il regime delle acque.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte a rispondere all'esigenza degli uffici comunali, degli Enti coinvolti in fase istruttoria e dei liberi professionisti incaricati per la redazione dei progetti e la direzione dei lavori, di disporre di uno strumento in grado di definire in modo esaustivo l'intera casistica delle procedure in materia di vincolo idrogeologico anche in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti urbanistici attuativi ed alle procedure di V.I.A.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento fa riferimento alla seguente normativa (e successive modifiche ed integrazioni):
 - a) R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
 - b) R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923"
 - c) D.M. LL. PP. del 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"
 - d) Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 182 del 31/01/1995 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale"
 - e) L. n. 265 del 03/08/1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali"
 - f) L.R. n.3 del 21/04/1999 "Riforma del sistema regionale e locale"
 - g) L.R. n. 20 del 24/05/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"
 - h) Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1117 del 11/07/2000 "Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico", ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21/04/1999 n. 3
 - i) D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni"
 - j) D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale"
 - k) D.M. 14/01/2008 nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni"
 - l) Quadro Normativo del Piano Strutturale Comunale 2007 del Comune di Bologna approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 14/07/2008

Art. 3

Classificazione delle opere

1. L'art. 150 della L.R. 3/1999 e la Direttiva Regionale approvata con delibera della G.R. n. 1117 del 11/07/2000 prevedono diverse forme procedurali, comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi in relazione alla tipologia, alle dimensioni effettive ed al conseguente impatto territoriale delle opere da realizzare.
2. Le tipologie delle opere realizzabili nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono riconducibili a tre elenchi riportati in allegato al presente regolamento:
 - a) ELENCO 1: comprende una serie di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportano consistenti movimentazioni di terreno e/o modificazioni del regime idrico superficiale e sotterraneo per cui vengono riferite specifiche

- soglie (profondità di scavo, cubatura di materiale movimentato, lunghezza degli scavi ecc.); tali interventi, per poter essere realizzati, devono essere autorizzati espressamente secondo la procedura di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) ELENCO 2: comprende quegli interventi di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno per i quali è sufficiente dare comunicazione di inizio attività secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) ELENCO 3: comprende quegli interventi di modesta entità e influenza sulla stabilità dei versanti per i quali non viene previsto alcun avvio di procedimento.

Art. 4

Procedimenti amministrativi

1. Le richieste di autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico e le comunicazioni di inizio attività devono essere riferite all'intera opera, e non a stralci della stessa, e devono essere corredate dal progetto esecutivo in modo tale da consentire una valutazione completa degli interventi e del loro effettivo impatto sul territorio.
2. Con riferimento alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico si distinguono tre tipi di interventi:
 - a) Nuove opere
 - 1) **Autorizzazione** (per opere comprese nell'Elenco 1). In riferimento ad una autorizzazione già rilasciata sono possibili i seguenti procedimenti:
 - 1.1) Variante in corso d'opera;
 - 1.2) Proroga di validità dell'autorizzazione;
 - 1.3) Rinnovo di validità dell'autorizzazione.
 - 2) **Comunicazione** di inizio attività (per opere comprese nell'Elenco 2).
 - b) Sanatorie di opere già eseguite
 - 1) **Autorizzazione in sanatoria** (per opere comprese negli Elenchi 1 e 2);
 - c) Opere che non necessitano di autorizzazione (comprese nell'Elenco 3)

Art. 5

Autorizzazione per nuove opere

1. Ogni intervento di qualsiasi natura che ricada tra quelli compresi nell'Elenco di cui all'allegato 1 può essere realizzato previo rilascio di titolo edilizio e di autorizzazione all'esenzione temporanea del vincolo idrogeologico.
2. Il procedimento prevede:
 - a) presentazione al Comune di Bologna di domanda di autorizzazione, corredata dai relativi elaborati tecnici in triplice copia;
 - b) affissione all'albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni della domanda completa di documentazione tecnica;
 - c) il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica e motivando in merito alle osservazioni e opposizioni eventualmente pervenute, si esprime entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda (fa fede la data di protocollo);
 - d) il Responsabile del Procedimento può richiedere una sola volta chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data della richiesta di integrazioni fa fede la data di protocollo; in tal caso il termine del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro il termine fissato, il Responsabile del Procedimento procede all'archiviazione del procedimento (salvo richiesta di deroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di);
 - e) il procedimento è concluso con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego della stessa mediante comunicazione al richiedente;
 - f) il provvedimento viene affisso all'albo pretorio per un periodo di 15 giorni allo scopo di darne pubblicità;

- g) copia completa del provvedimento corredato da documentazione tecnica prodotta con la domanda viene trasmessa al comando del Corpo Forestale dello Stato per l'esercizio delle funzioni di controllo.
- 3. E' possibile autorizzare parzialmente un intervento laddove l'equilibrio idrogeologico risulti turbato da particolari operazioni previste dal progetto.
- 4. L'autorizzazione può contenere prescrizioni operative generali o di dettaglio.
- 5. La vigilanza ed il controllo sono demandati al Corpo Forestale dello Stato.
- 6. L'autorizzazione ha la medesima validità temporale dei provvedimenti autorizzativi edilizi (Permesso di costruire / D.I.A.) oppure, ove non siano richiesti, di 365 gg naturali e consecutivi dalla data del rilascio.
- 7. Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei lavori ed esibirla in caso di controlli da parte dei soggetti interessati.

Art. 6

Variante in corso d'opera

- 1. Il titolare di autorizzazione potrà richiedere istanza di variante in corso d'opera, presentando al Comune, nel corso di validità della stessa, apposita richiesta motivata, allegando tutta la documentazione tecnica di cui all'allegato 1, necessaria per l'istruttoria degli uffici competenti.
- 2. Il procedimento seguirà il medesimo iter definito per le istanze di autorizzazione per nuove opere (art. 5 del presente Regolamento).

Art. 7

Proroga di validità dell'autorizzazione

- 1. Il titolare di autorizzazione potrà chiedere una proroga di validità della stessa, per un massimo di un anno, presentando al Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza, apposita richiesta con allegata copia fotostatica dell'atto di autorizzazione.
- 2. Il Comune potrà eventualmente richiedere, sulla base dei lavori da realizzare, la conferma, tramite la dichiarazione da parte del tecnico incaricato alla relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico.
- 3. il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica, si esprime entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda (fa fede la data di protocollo);
- 4. La proroga non può essere concessa ad autorizzazione scaduta.

Art. 8

Rinnovo di validità dell'autorizzazione

- 1. Le autorizzazioni, i cui termini di validità siano scaduti, potranno essere rinnovate dietro apposita richiesta al Comune, sottoscritta dal richiedente, allegando oltre alla copia fotostatica dell'autorizzazione a cui si fa riferimento, la conferma, tramite dichiarazione da parte del tecnico incaricato per la redazione della relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico nonché una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori, attestante che gli elaborati progettuali rimangono invariati rispetto a quanto già presentato.
- 2. Il procedimento seguirà il medesimo iter previsto per le istanze di autorizzazione per nuove opere (art. 4 del presente Regolamento).

Art. 9

Comunicazione di inizio attività

1. Nel caso in cui l'opera o l'intervento da realizzare sia compreso nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 si procede come segue:
 - a) presentazione al Comune, almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori, di una comunicazione di inizio attività corredata da relazione tecnico-illustrativa, progetto esecutivo completo ed eventuali relazioni previste dalle normative vigenti;
 - b) il Responsabile del Procedimento può richiedere una sola volta chiarimenti e integrazioni sospendendo i termini procedurali, fissando un termine massimo di 60 giorni per il ricevimento di tali elementi integrativi di giudizio, termine oltre il quale il Responsabile del Procedimento potrà archiviare la pratica (salvo richiesta di deroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di imprevedibilità);
 - c) entro trenta giorni dalla data di presentazione il Responsabile del Procedimento può invalidare la comunicazione di inizio attività quando non ricorrono i presupposti di validità;
 - d) copia della comunicazione viene trasmessa al Corpo Forestale dello Stato al fine di eventuali controlli.

Art. 10

Autorizzazione in sanatoria

1. In analogia con quanto previsto dalla Legge 47/1985 e dalla Legge 662/1996 è ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimentazioni di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.
2. Il procedimento amministrativo si articola come segue:
 - a) presentazione al Comune di domanda di autorizzazione in sanatoria corredata dai relativi elaborati tecnici in triplice copia di cui all'Allegato n. 1; devono inoltre essere allegate alla domanda foto degli interventi oggetto di richiesta di sanatoria e della documentazione relativa ad eventuali procedimenti sanzionatori;
 - b) il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica, si esprime entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda (fa fede la data di protocollo);
 - c) il Responsabile del Procedimento può richiedere una sola volta chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di protocollo della richiesta di integrazioni; in tal caso il termine del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro il termine fissato, il Responsabile del Procedimento procede all'archiviazione del procedimento (salvo richiesta di deroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di imprevedibilità);
 - d) il procedimento è concluso con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego della stessa mediante comunicazione al richiedente;
 - e) copia completa del provvedimento corredata da documentazione tecnica prodotta con la domanda viene trasmessa al comando del Corpo Forestale dello Stato per l'esercizio delle funzioni di controllo.
3. In presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo), il Comune può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923 (vedi anche art. 11 del presente regolamento).

Art. 11

Imposizione di ripristino o di riassetto dei luoghi

1. Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio, siano interessate da fenomeni franosi attivi o siano poste in aree potenzialmente esondabili, il Comune può, tramite ordinanza ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923, imporre il ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

2. Il provvedimento può essere emanato solo nei casi in cui gli interventi eseguiti abbiano causato i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923.

Art. 12

Opere che non necessitano di autorizzazione

1. Non necessitano di autorizzazione gli interventi che rientrano nell'elenco di cui all'Allegato n. 3.
2. Non è prevista autorizzazione anche nei casi seguenti:
 - a) *aree comprese nel territorio urbanizzato del PSC*: gli strumenti attuativi e di programmazione del PSC consentono per le aree in questione, ad esclusione dei casi che sono ritenuti incompatibili con l'assetto geomorfologico dei luoghi, le modalità e le tipologie di intervento edilizio ed urbanistico previste dalla disciplina degli ambiti del RUE e dal POC. Per le opere quindi che determinano movimentazioni di terreno e/o variazioni sostanziali nel deflusso delle acque superficiali e sotterranee, nonché delle opere che modificano i carichi ammissibili e di fondazione, ovvero per le tipologie di opere comprese dagli elenchi 1 e 2, il titolo edilizio idoneo all'esecuzione degli interventi dovrà essere completo di relazione geologico-tecnica -a firma di tecnico abilitato -.
Il contenuto della relazione geologico-tecnica è oggetto di verifica campionaria da parte degli uffici comunali competenti.
Fino all'entrata in vigore degli strumenti attuativi e di programmazione del PSC, per gli interventi in tali aree, si applica la disciplina previgente.
 - b) *interventi realizzati dal Comune di Bologna*: l'Unità titolare del progetto dovrà trasmettere in duplice copia gli elaborati progettuali all'Ufficio competente per il Vincolo Idrogeologico, unitamente alla dichiarazione, redatta da tecnico abilitato, che l'opera non altera in alcun modo l'assetto idrogeologico dell'area interessata e non provoca turbative al regime delle acque e danni ai terreni circostanti. L'Ufficio competente, verificata la completezza della documentazione, comunica l'assenso alla realizzazione delle opere e trasmette una copia del progetto al comando del Corpo Forestale dello Stato;
 - c) *lavori pubblici definiti di "Pronto intervento"*: si configurano come interventi di carattere urgente ed inderogabile, ai sensi degli artt. 69 e 70 del RD 25 maggio 1859 n. 350 ed hanno l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, con il fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità. Gli enti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente in materia di vincolo idrogeologico;
 - d) *interventi eseguiti da privati soggetti ad ordinanza comunale*: nel caso in cui, per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità, ad uno o più soggetti privati sia imposta tramite ordinanza comunale la realizzazione di specifici interventi volti al consolidamento di versanti e/o manufatti od alla protezione passiva degli stessi. I soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente in materia di vincolo idrogeologico;
 - e) *lavori di carattere urgente da parte di privati*: si configurano come interventi di carattere urgente da eseguirsi da parte di soggetti privati; tale procedura è ammessa solo in casi di particolare rilevanza, quali fenomeni gravitativi che coinvolgono edifici o tratti di viabilità e che comunque ne giustifichino l'estrema urgenza con eventuali conseguenze per la pubblica incolumità. Per l'esecuzione di tali interventi deve essere comunque presentata agli Uffici competenti in materia di vincolo idrogeologico apposita comunicazione attestante l'urgenza e l'inderogabilità degli stessi interventi e successivamente, entro 30 giorni dalla comunicazione suddetta, dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente per l'ottenimento dell'autorizzazione (o parere) in sanatoria;
 - f) *interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali*: in base all'art. 18 del R.D. 1126/1926 gli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico. Per tali aree valgono le disposizioni contenute negli artt. 168 e 169 della Legge 2248/1865 . Allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
 - g) *opere di difesa idraulica ed idrogeologica – manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale*: le opere di tale natura promosse dai Servizi Difesa del Suolo della Regione o della Provincia sul territorio di competenza costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico. Gli enti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente in materia di vincolo idrogeologico.

Art. 13

Parere nell'ambito delle procedure di V.I.A. (L.R. n. 9/1999)

1. Il presente articolo, che richiama il parere prot. 11126 del 28/06/2006 della Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità – Servizio Affari Giuridici del Territorio, si applica nell'ambito delle procedure di V.I.A. riguardanti progetti che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo idrogeologico.
2. Considerato che, in base all'art. 17 c. 1 della L.R. n. 9/1999, la V.I.A. *comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale* e considerato che gli artt. 13 e 14 della medesima legge richiedono che la documentazione da esaminare possieda il grado di dettaglio di un *progetto definitivo*, ai sensi della vigente normativa-quadro sui lavori pubblici, il Comune, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, potrà esprimere un parere in merito agli aspetti rilevanti ai fini del vincolo idrogeologico.
3. Qualora durante la Conferenza stessa si rilevi che la documentazione presentata non sia sufficiente affinché il Comune possa esprimersi nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1117/2000, dovranno essere richiesti al proponente gli approfondimenti e le integrazioni progettuali che garantiscano la completezza dell'istruttoria ai fini del vincolo idrogeologico.
4. Qualora, alla chiusura della conferenza, il Comune rilevi l'incompletezza della documentazione fornita dal proponente rispetto alle proprie competenze, si esprimerà comunque sull'opera riservandosi, nella successiva fase di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, un'ulteriore valutazione del progetto esecutivo per i profili che soltanto a questa scala progettuale potranno essere adeguatamente valutati.

Art. 14

Procedura di vincolo idrogeologico nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. Nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi ricadenti, anche parzialmente, in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico, la procedura "standard" prevede, in sede di conferenza dei servizi, l'espressione di parere in merito alle problematiche idrogeologiche ed in seguito, in caso di approvazione del Piano, all'avvio del procedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico, propedeutica al rilascio del titolo edilizio.
2. Al fine di snellire l'intero iter di approvazione, a facoltà dei proponenti, è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico contestualmente all'adozione del Piano; in tal caso, ai sensi dall'art. 3 del presente regolamento, la documentazione tecnica da allegare all'istanza ed inerente la caratterizzazione geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area e degli interventi oggetto del Piano dovrà presentare i caratteri del progetto esecutivo.
3. Nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi ricadenti, anche parzialmente, in UIE "da sottoporre a verifica" ai sensi dell'art. 6.9 c. 6 del PTCP (art. 12 c. 3 del Quadro Normativo del PSC), l'avvio della procedura del vincolo idrogeologico è subordinato all'approvazione, contestualmente all'approvazione del PUA, del provvedimento di zonizzazione da parte del Comune di Bologna secondo quanto disposto dal medesimo articolo ed al rispetto degli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del PTCP.
4. Nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi ricadenti in UIE soggette a provvedimento di zonizzazione approvato e compresi, anche parzialmente, in zona n. 4 "da sottoporre a verifica" ai sensi dell'art. 6.2 comma 2 del PTCP (art. 12 c. 4 del QN del PSC), l'avvio della procedura del vincolo idrogeologico è subordinato all'approvazione del provvedimento di zonizzazione da parte del Comune di Bologna (contestuale all'approvazione del PUA) secondo quanto disposto dall'art. 6.5 c. 2 del PTCP, ed al rispetto degli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del PTCP.

Art. 15

Procedura di vincolo idrogeologico in U.I.E. "non idonee ad usi urbanistici" (ex art. 6.9 PTCP, recepito dall'art. 12 c. 3 del Quadro Normativo del PSC 2007)

1. Il presente articolo disciplina la procedura di vincolo idrogeologico per interventi localizzati all'interno di UIE "non idonee ad usi urbanistici" (ex art. 6.9 PTCP, come recepito dall'art. 12 c. 3 del Quadro Normativo del PSC 2007).
 - a) nel caso di interventi ammessi ai sensi dell'art. 6.9 c. 2 e 3 del PTCP, vale quanto disposto agli artt. 5, 9 e 10 del presente regolamento;
 - b) nel caso di cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6.9 c. 3 del PTCP, l'avvio della procedura del vincolo idrogeologico è subordinato all'approvazione del provvedimento di zonizzazione da parte del Comune di Bologna, secondo quanto disposto dall'art. 6.9 c. 4, ed al rispetto degli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del PTCP;
 - c) nel caso di interventi non ammessi ai sensi dell'art. 6.9 c. 2 e 3 del PTCP e in assenza di provvedimento di zonizzazione specifico ai sensi dell'art. 6.11 c. 5 del PTCP, non è possibile rilasciare alcuna autorizzazione o sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico.

Art. 16

Procedura di vincolo idrogeologico in U.I.E. soggette a provvedimenti di zonizzazione approvati (ai sensi dell'art. 6.9 c. 4 e dell'art. 6.11 c. 5 del PTCP, recepito dall'art. 12 c. 4 del Quadro Normativo del PSC 2007)

1. Il presente articolo disciplina la procedura di vincolo idrogeologico per interventi localizzati all'interno di UIE soggette a provvedimenti di zonizzazione approvati (ex artt. 6.9 e 6.11 del PTCP, come recepito dall'art. 12 c. 4 del Quadro Normativo del PSC 2007).
 - a) nel caso di interventi ammessi ai sensi degli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del PTCP, vale quanto disposto agli artt. 5, 9 e 10 del presente regolamento;
 - b) nel caso di interventi non ammessi ai sensi degli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del PTCP, non è possibile rilasciare alcuna autorizzazione o sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico.

Art. 17

Diritti di segreteria

1. Al fine dell'espletamento dell'istruttoria amministrativa e della verifica tecnica delle istanze presentate, si devono corrispondere al Comune di Bologna i seguenti diritti di segreteria distinti per tipologia di pratica:
 - a) **€ 120** relativamente ad interventi soggetti ad autorizzazione per nuove opere (Elenco 1), autorizzazione in sanatoria, variante in corso d'opera e rinnovo autorizzazione
 - b) **€ 60** relativamente ad interventi soggetti a comunicazione (Elenco 2) e proroga autorizzazione

L'aggiornamento dei diritti di segreteria verrà effettuato annualmente in base all'aumento dell'indice generale nazionale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali.

2. Il versamento dei diritti di segreteria va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato al Comune di Bologna avendo cura di specificare la causale del versamento (*diritti di segreteria per pratiche vincolo idrogeologico*).
3. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla istanza per la sospensione temporanea del vincolo idrogeologico.

Art. 18

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 19

Revoca di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è revocata la Determinazione Dirigenziale PG 159585 del 5/12/2000.

Art. 20

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tipologie degli interventi previsti

ELENCO 1 - OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria * (1);
- 2) Opere comprese in Piani particolareggiati * (2);
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 2 e 3;
- 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- 6) Cambi di destinazione d'uso con o senza opere che determinino un incremento dell'esposizione all'eventuale rischio di frana caratteristico dell'area di intervento (tale incremento, tipico della trasformazione d'uso di manufatti vari a residenziali, risulta determinato dall'aumento del carico antropico e dalla necessità di realizzazione di impianti e di infrastrutture connessi all'uso abitativo che possono richiedere movimentazioni di terreno e modifiche del regime di deflusso delle acque superficiali e sotterranee incompatibili con la stabilità idrogeologica della stessa area;
- 7) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,20 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- 8) Impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria mediante trattamenti vari (sub-irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.);
- 9) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- 10) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- 11) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
- 12) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
- 13) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
- 14) Opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza/profondità superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;
- 15) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
- 16) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m;
- 17) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****;
- 18) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****;
- 19) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo *** ****;
- 20) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- 21) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
- 22) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
- 23) Disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
- 24) Opere di captazione di sorgenti (dall'elenco 2 all'elenco 1);
- 25) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m o lunghezza superiore a 100 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria ****;
- 26) Tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923 non compresi negli Elenchi 2 e 3.

* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1

- *Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste della normativa vigente, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità*
- *Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità*
- *Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso*
- *Mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire*
- *Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 120)*

ELENCO 2 – OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno, non comprese nell'Elenco 1, finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,50 m;
- 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza inferiore a 100 m e profondità inferiore a 1,20 m, con obbligo di immediata chiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.3;
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,20 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc;
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,20 m;
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc;
- 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
- 8) Opere di sostegno (con altezza/profondità non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
- 9) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **;
- 10) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a 0,50 m;
- 11) Apertura di linee di esbosco a perdere;
- 12) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
- 13) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità inferiore a 3 m e lunghezza inferiore a 100 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e nel successivo punto 3.3;
- 14) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
- 15) Sistemazioni e consolidamenti tramite opere di ingegneria naturalistica che comportino movimenti di terreno per profondità inferiori a 0,50 m

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 2

- *Descrizione dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare. Possono essere allegati inoltre il progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologico-tecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti*
- *Documentazione fotografica dello stato di fatto*
- *Cartografia in scala 1:10.000 su Carta tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso*
- *Planimetria in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire*
- *Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 60)*

ELENCO 3 - OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE

Opere che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 47/1978, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 23/1980;
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 – punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente" (ai sensi dell'art. 1, comma 1 – punto d) della L.R. n. 46/1988;
- 11) Interventi di risanamento che prevedano uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m);
- 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione – per ogni singolo pilastro di sostegno – superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
- 13) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq, comportanti scavi non superiori a 0,50 m;
- 14) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate comportanti scavi non superiori a 0,50 m;
- 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- 16) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,20 m;
- 17) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
- 18) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;

- 19) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale comportanti scavi non superiori a 0,50 m;
- 20) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
- 21) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria e di sistemazione idraulico-forestale (fascinate, graticciate, cordonate, ecc.) che non comportino movimentazioni di terreno;
- 23) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
- 24) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- 25) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1;
- 26) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
- 27) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
- 28) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex legge n. 185/1992 "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale".